

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 298

34° anno

29 ottobre 1991

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

.....

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

91/547/CECA:

- ★ **Decisione della Commissione, del 5 giugno 1991, riguardante l'aiuto accordato dalla Regione autonoma della Sardegna a favore della società Ferriere acciaierie sarde . . .** 1

91/548/CECA:

- ★ **Decisione della Commissione, del 17 luglio 1991, che autorizza gli aiuti del Portogallo a favore dell'industria carboniera per l'anno 1990** 4

91/549/CEE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 20 settembre 1991, riguardante le norme sanitarie e la certificazione veterinaria per l'importazione di sperma bovino dal Canada** 6

91/550/CEE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 26 settembre 1991, relativa a domande di rimborso di dazi antidumping riscossi sulle importazioni di alcuni tipi di lettori di dischi compact originari del Giappone (Analog und Digital Systeme GmbH)** 16

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Sommario (segue)

91/551/CEE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 27 settembre 1991, che invita il Regno di Spagna a rinviare l'adozione di un progetto di normativa concernente l'etichettatura di dolci contenenti polioli** 19

91/552/CEE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 27 settembre 1991, che fissa lo statuto della Danimarca per quanto si riferisce alla malattia di Newcastle** 21

91/553/CEE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 4 ottobre 1991, recante approvazione del programma di aiuto al reddito agricolo a favore dei coltivatori di seminativi presentato dalla Francia** 22

91/554/CEE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 7 ottobre 1991, che modifica la settima decisione 85/355/CEE del Consiglio relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi, nonché la settima decisione 85/356/CEE del Consiglio relativa all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi** 24

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 giugno 1991

riguardante l'aiuto accordato dalla Regione autonoma della Sardegna a favore della società Ferriere acciaierie sarde

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(91/547/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 4, lettera c),

vista la decisione n. 3484/85/CECA della Commissione, del 27 novembre 1985, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia ⁽¹⁾,

vista la decisione n. 322/89/CECA della Commissione, del 1° febbraio 1989, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia ⁽²⁾,

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni e tenuto conto delle medesime,

Considerando quanto segue:

I

Nel 1987 la Regione autonoma della Sardegna ha accordato alla società Ferriere acciaierie sarde (FAS) una sovvenzione di 1,796 miliardi di lire italiane (circa 1,17 milioni di ecu) in base alla legge regionale 14 settembre 1987, n. 41

volta a promuovere la tutela dell'ambiente nell'isola mediante la concessione di aiuti per l'eliminazione selettiva, il riciclaggio e il reimpiego dei rifiuti. Le autorità italiane ne hanno informato la Commissione con lettera del 26 gennaio 1989 nella quale hanno altresì notificato il regime di aiuti, istituito con la legge n. 41/87, che la Commissione ha approvato il 28 novembre 1990.

In seguito ai chiarimenti sulla legge n. 41/87 comunicatile con lettera del 5 luglio 1989, la Commissione ha informato le autorità italiane che l'articolo 4, lettera c) del trattato CECA e la decisione n. 3484/85/CECA ostavano a che le imprese siderurgiche CECA fruissero degli aiuti previsti dalla citata legge regionale.

Con lettere del 14 dicembre 1989 e del 26 febbraio 1990 la Commissione ha ribadito l'incompatibilità del meccanismo di aiuti istituito dalla legge n. 41/87 con le disposizioni risultanti dal trattato CECA in materia di aiuti ed ha chiesto il recupero della sovvenzione accordata alla FAS. Nel frattempo era stata elaborata una soluzione alternativa consistente nella costituzione di una società incaricata della raccolta e della rivendita dei rottami — attività non disciplinata dal trattato CECA, e rientrante quindi nel campo di applicazione del trattato CEE — che potrebbe beneficiare degli aiuti previsti dalla legge n. 41/87. La Commissione aveva accettato tale soluzione a condizione che non comportasse aiuti indiretti ad imprese CECA, sotto forma di vendita di rottami ad un prezzo inferiore al prezzo di mercato praticato nell'Italia continentale.

⁽¹⁾ GU n. L 340 del 18. 12. 1985, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 38 del 10. 2. 1989, pag. 8.

Con lettera del 24 aprile 1990 le autorità italiane si sono impegnate a non concedere aiuti del genere all'industria siderurgica CECA; quindi, con lettera dell'8 giugno 1990, pervenuta alla Commissione il 20 luglio 1990, hanno precisato di essere d'accordo per chiedere il recupero dell'aiuto versato alla FAS nel 1987, aggiungendo che erano allo studio le modalità del rimborso.

La Commissione ha pertanto lasciato all'impresa e alle autorità regionali il tempo necessario per elaborare un piano di rimborso adeguato.

Non avendo ricevuto ulteriori informazioni al riguardo, il 23 ottobre 1990 la Commissione ha inviato un telex in tal senso alle autorità italiane. Queste ultime, in data 26 novembre 1990, hanno comunicato che erano ancora in corso con la società i negoziati relativi al rimborso.

II

L'aiuto controverso è stato erogato senza preventiva notificazione alla Commissione, in violazione dell'articolo 6, paragrafo 1 della decisione n. 3484/85/CECA.

Il combinato disposto della decisione n. 3484/85/CECA — in particolare dell'articolo 3 sugli aiuti alla tutela dell'ambiente — della decisione n. 322/89/CECA, in applicazione a decorrere dal 1° gennaio 1989, nonché dell'articolo 4, lettera c) del trattato CECA che vieta qualsiasi aiuto, non permettono di considerare l'aiuto in questione compatibile con il mercato comune.

Sulla base di dette considerazioni e avendo constatato che dopo circa cinque mesi di discussioni non era stato definito alcun piano di rimborso tra la Regione e la società, la Commissione ha avviato la procedura dell'articolo 6, paragrafo 4 della decisione n. 322/89/CECA ed ha invitato le autorità italiane a presentare le loro osservazioni in merito con lettera del 19 dicembre 1990. Nella stessa occasione essa ha dichiarato compatibile con le disposizioni del trattato CEE il regime di aiuti istituito dalla legge n. 41/87 e l'ha approvato a condizione che di tali misure non beneficiassero imprese CECA.

Nell'ambito di tale procedura, le autorità italiane hanno trasmesso le loro osservazioni con lettera del 28 gennaio 1991, pervenuta alla Commissione il 4 aprile 1991.

Innanzitutto esse hanno sostenuto che l'aiuto in questione era perfettamente legittimo, in quanto destinato a migliorare l'igiene pubblica ed erogato, inoltre, in applicazione del regime di aiuti istituito dalla legge n. 41/87, approvato dalla Commissione nel novembre 1990.

In secondo luogo esse hanno chiesto alla Commissione di tener conto, ai fini della sua valutazione, della situazione peculiare dell'isola sia sul piano geografico che socio-economico.

Nell'ambito della procedura soltanto un'associazione professionale ha fatto pervenire le sue osservazioni, che sono state trasmesse al governo italiano, il quale non ha peraltro formulato commenti particolari al riguardo.

III

La società FAS produce tondi per cemento armato. Tali prodotti figurano all'allegato I del trattato CECA al numero di codice 4400. La loro produzione è pertanto disciplinata dalle norme del trattato CECA e non da quelle del trattato CEE, in particolare in materia di aiuti di Stato, e la società FAS è un'impresa CECA ai sensi dell'articolo 80 del trattato CECA.

Di conseguenza, il fatto che la Commissione non abbia formulato obiezioni ai sensi degli articoli 92 e 93 del trattato CEE nei confronti del regime di aiuti istituito dalla legge n. 41/87 non comporta la legittimità della concessione di detti aiuti ad un'impresa CECA. Del resto, la Commissione aveva espressamente subordinato l'approvazione del regime in parola alla condizione che tali aiuti non fossero accordati ad imprese siderurgiche CECA.

L'articolo 4, lettera c) del trattato CECA stabilisce che sono riconosciuti incompatibili con il mercato comune del carbone e dell'acciaio e, per conseguenza, sono aboliti e proibiti, alle condizioni previste da detto trattato, nell'interno della Comunità: le sovvenzioni o gli aiuti concessi dagli Stati o gli oneri speciali imposti da essi, in qualunque forma. Il divieto vale sia per singoli aiuti, specificamente concessi a favore della siderurgia, sia per l'applicazione di regimi generali o regionali a tale settore. A differenza del divieto di cui all'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CEE, si tratta di un divieto assoluto, giacché non tiene conto degli effetti dell'aiuto sulla concorrenza intracomunitaria.

Le uniche deroghe che potevano o possono eventualmente essere accordate sono state o sono tassativamente elencate dai vari codici degli aiuti, in particolare dalla decisione n. 3484/85/CECA in vigore dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1988 e, successivamente, dalla decisione n. 322/89/CECA applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1989.

Si tratta degli aiuti a favore della ricerca e sviluppo, degli aiuti a favore della tutela dell'ambiente, di taluni aiuti per le chiusure e, qualora l'impresa beneficiaria sia stabilita nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca o di uno Stato membro nel quale non sia stato concesso nessun aiuto in base alle decisioni della Commissione 80/257/CECA⁽¹⁾ e n. 2320/81/CECA⁽²⁾, modificata dalla decisione n. 1018/85/CECA⁽³⁾, e che sia divenuto membro della Comunità durante il periodo di validità di queste decisioni (vale a dire la Grecia), di taluni aiuti regionali agli investimenti.

(1) GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 28.

(2) GU n. L 228 del 13. 8. 1981, pag. 14.

(3) GU n. L 110 del 23. 4. 1985, pag. 5.

Dato che tali disposizioni non si applicano all'Italia, le imprese siderurgiche situate sul suo territorio non possono beneficiare di nessun aiuto a finalità regionale. Le eventuali peculiarità di natura geografica o socioeconomica della Sardegna non possono quindi giustificare la concessione di simile aiuto ad un'impresa siderurgica dell'isola.

L'articolo 3 della decisione n. 3484/85/CECA autorizza soltanto l'erogazione di aiuti a favore della tutela dell'ambiente destinati ad agevolare l'adattamento alle nuove disposizioni di legge in materia di tutela dell'ambiente, di impianti in servizio da almeno due anni prima dell'entrata in vigore di dette norme. Gli aiuti alla tutela dell'ambiente che non abbiano la forma di quelli espressamente previsti da detto articolo non rientrano in tale deroga e non possono pertanto essere legittimamente concessi ad imprese siderurgiche CECA.

L'aiuto controverso è consistito nell'aver accordato alla FAS nel 1987 una sovvenzione di 100 lire (0,06 ecu) per chilogrammo di rottame raccolto nell'isola da essa riutilizzato. L'impresa in questione già produceva acciaio in un forno elettrico a partire dal rottame, secondo il «ciclo rottame» in concorrenza con il «ciclo ghisa» che, dal punto di vista della tutela dell'ambiente, non rappresenta alcun miglioramento. In realtà tale aiuto ha avuto per effetto di incoraggiare la società FAS a rifornirsi di materia prima raccolta nell'isola anziché importata. Ciò ha determinato una notevole riduzione dei suoi costi di esercizio se si tiene conto del prezzo medio del rottame «pesante» sul mercato italiano (tra 112 e 139 Lit/kg nel 1987 e 141,5 Lit/kg all'inizio del 1991). Infine, l'aiuto in questione non è servito a finanziare spese destinate ad adattare gli impianti dell'impresa a nuove norme in materia di tutela dell'ambiente. Pertanto esso non possiede i requisiti stabiliti dal succitato articolo 3 e non può beneficiare della relativa deroga.

Inoltre, l'aiuto in oggetto non corrisponde a nessuno degli altri casi di deroga previsti dalla decisione n. 3484/85/CECA e dalla successiva decisione n. 322/89/CECA. Di conseguenza esso ricade nel divieto di cui all'articolo 4, lettera c) del trattato CECA.

IV

L'esistenza di deroghe al divieto generale degli aiuti alla siderurgia enunciato dall'articolo 4, lettera c) del trattato CECA non è assolutamente intesa ad attenuare la disciplina comunitaria degli aiuti alla siderurgia, che è giustificata dalle gravi distorsioni di concorrenza che aiuti incompatibili con il mercato comune potrebbero causare in un settore il quale, malgrado il suo recente risanamento, continua ad essere sensibile. Di conseguenza è necessario che tale disciplina comunitaria sia rigorosamente mantenuta, il che

significa che gli aiuti alle imprese siderurgiche possono essere autorizzati soltanto dopo che la Commissione abbia accertato che ricorrono effettivamente le condizioni tassative previste dal codice degli aiuti.

Dalle considerazioni di cui sopra risulta che, nella fattispecie, tali condizioni non sussistono dato che l'aiuto, da un lato è stato concesso senza la notificazione preventiva alla Commissione, in violazione dell'articolo 6, paragrafo 1 della decisione n. 3484/85/CECA e, dall'altro, non beneficia di nessuna delle deroghe previste da tale decisione. Poiché le osservazioni formulate dalle autorità italiane non sono tali da modificare la prima valutazione espressa dalla Commissione al momento dell'apertura del procedimento, l'aiuto in questione è da considerare incompatibile con il mercato comune,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La sovvenzione di 1,796 miliardi di lire (circa 1,17 milioni di ecu) accordata nel 1987 a favore della società Ferriere acciaierie sarde in applicazione della legge regionale 14 settembre 1987, n. 41, è un aiuto di Stato illegittimo, in quanto è stata concessa senza l'autorizzazione preventiva della Commissione ed è, inoltre, incompatibile con il mercato comune. Tale aiuto deve essere soppresso mediante recupero.

Articolo 2

Il governo italiano informa la Commissione delle disposizioni adottate per conformarsi alla presente decisione entro il termine di due mesi a decorrere dalla sua notificazione.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 1991.

Per la Commissione

Sir Leon BRITTAN

Vicepresidente

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 1991

che autorizza gli aiuti del Portogallo a favore dell'industria carboniera per l'anno 1990

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(91/548/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 2064/86/CECA della Commissione, del 30 giugno 1986, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera ⁽¹⁾,

Considerando quanto segue:

I

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 2 della decisione n. 2064/86/CECA, il governo portoghese ha notificato alla Commissione, con lettera del 7 dicembre 1990, un intervento finanziario che intende effettuare a favore dell'industria carboniera nel 1990.

Con lettera del 16 aprile 1991, il governo della Repubblica portoghese ha comunicato, in seguito alla richiesta avanzata dalla Commissione in data 25 gennaio 1991, informazioni supplementari sul piano strategico dell'impresa Carbonífera do Douro, come richiesto dall'articolo 2 della decisione 91/2/CECA della Commissione ⁽²⁾.

Conformemente alla suddetta decisione, il governo portoghese ha sottoposto all'approvazione della Commissione un aiuto per la copertura delle perdite di esercizio dell'impresa Carbonífera do Douro per l'anno 1990 di importo pari a 828 290 000 escudo portoghesi per una produzione dell'ordine di 0,22 milioni di tonnellate.

II

L'aumento dell'aiuto rispetto al 1989 deve essere valutato in relazione agli obiettivi fissati dalla decisione n. 2064/86/CECA, in particolare quelli indicati all'articolo 2, paragrafo 1.

Da diversi anni, l'impresa Carbonífera do Douro ha attuato un piano di modernizzazione e razionalizzazione che ha comportato un certo miglioramento della produttività.

Tale miglioramento non ha tuttavia potuto incidere pienamente sui costi di produzione che dal 1985 hanno registrato un aumento progressivo di oltre il 30 %.

L'impresa Carbonífera do Douro ha elaborato un piano strategico inteso a ridurre progressivamente la sua produzione e il numero di addetti nel periodo dal 1990 al 1994, anno in cui è prevista la chiusura totale. Questa strategia è stata necessaria date le prospettive di evoluzione dei costi di produzione al rialzo a causa delle difficoltà di meccanizzazione della miniera e anche perché le prospettive di evoluzione dei prezzi di vendita del carbone non consentivano di prevedere un miglioramento della competitività di questa capacità di produzione.

Questa situazione porterebbe, a termine, ad una continua perdita di competitività e ad un aumento delle perdite di esercizio da coprire con sovvenzioni sempre crescenti.

L'aiuto di cui trattasi è destinato a colmare la differenza tra i costi medi prevedibili e le entrate medie prevedibili per ciascuna tonnellata prodotta. Esso non eccederà le perdite di esercizio prevedibili e soddisfa pertanto alle condizioni poste dall'articolo 3, paragrafo 1 della suddetta decisione.

Il provvedimento serve a facilitare la chiusura progressiva della miniera e contribuisce pertanto a risolvere i problemi sociali e regionali legati all'andamento dell'industria carboniera, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, terzo trattino della decisione.

III

Tenuto conto di quanto precede, e in base alle informazioni fornite dal Portogallo, l'aiuto previsto per il 1990 a favore della produzione corrente dell'industria carboniera portoghese risulta compatibile con gli scopi della decisione n. 2064/86/CECA e con il corretto funzionamento del mercato comune.

IV

A norma dell'articolo 11, paragrafo 2 della decisione n. 2064/86/CECA, la Commissione deve accertarsi che gli aiuti diretti, autorizzati per la produzione corrente rispon-

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1986, pag. 1.

(2) GU n. L 5 dell'8. 1. 1991, pag. 25.

dano esclusivamente agli scopi enunciati negli articoli 3 e 6 della decisione stessa. Pertanto, essa dovrà essere informata dell'entità e delle modalità di ripartizione dei versamenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Portogallo è autorizzato a concedere all'industria carboniera, per l'anno civile 1990, un aiuto per un importo non superiore a 828 290 000 scudi portoghesi, destinato a coprire le perdite di esercizio.

Articolo 2

Il governo portoghese comunica alla Commissione, entro il 31 dicembre 1991, l'importo dell'aiuto effettivamente versato per il 1990.

Articolo 3

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1991.

Per la Commissione

A. CARDOSO E CUNHA

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 settembre 1991

riguardante le norme sanitarie e la certificazione veterinaria per l'importazione di sperma bovino dal Canada

(91/549/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina (1), modificata da ultimo dalla direttiva 90/425/CEE (2), in particolare gli articoli 10 e 11,

considerando che il Canada figura nell'elenco, stabilito con decisione 90/14/CEE della Commissione (3), di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di sperma surgelato di animali della specie bovina;

considerando che la situazione sanitaria degli animali nel Canada risulta essere buona e controllata da servizi veterinari ben strutturati ed organizzati per quanto si riferisce alle malattie trasmissibili attraverso lo sperma;

considerando che le competenti autorità veterinarie del Canada hanno confermato che il suddetto paese è stato indenne per almeno dodici mesi da peste bovina, afta epizootica e pleuropolmonite essudativa contagiosa dei bovini e che in detto periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tali malattie;

considerando che le competenti autorità veterinarie canadesi si sono impegnate a comunicare alla Commissione ed agli Stati membri, con telex o telefax, al più tardi nelle ventiquattro ore che seguono, la conferma della comparsa di una delle malattie summenzionate in qualsiasi parte del Canada, ovvero di qualsiasi modifica dei programmi di vaccinazione relativi alle suddette malattie, oppure la conferma della comparsa della febbre catarrale o della malattia emorragica epizootica in qualsiasi parte del Canada, diversa dalla valle dell'Okanagan, o, in tempo opportuno, le eventuali proposte di modifica delle norme canadesi in materia di importazione di animali domestici, al loro sperma ai ai loro embrioni;

considerando che le competenti autorità veterinarie del Canada hanno fornito garanzie sanitarie per quanto si riferisce alla tubercolosi bovina e alla brucellosi equivalenti a quelle applicabili all'interno della Comunità;

considerando che le competenti autorità veterinarie canadesi si sono impegnate a controllare ufficialmente il rilascio di certificati previsti dalla presente decisione e ad assicurare che tutti i relativi certificati, deroghe e analisi di laboratorio sui quali la certificazione può essere stata basata siano conservati su di un registro ufficiale per i dodici mesi successivi alla spedizione dello sperma in questione;

considerando che le competenti autorità veterinarie canadesi si sono impegnate ad autorizzare ufficialmente centri di raccolta destinati all'esportazione di sperma bovino nella Comunità economica europea, come richiesto dall'articolo 9 della direttiva 88/407/CEE;

considerando che le norme sanitarie e la certificazione veterinaria devono essere adeguate alla situazione sanitaria degli animali nel paese terzo in questione;

considerando che la presenza della febbre catarrale è stata confermata in Canada nella «Okanagan Valley» (Columbia britannica) e che questa regione presenta caratteristiche geografiche e climatiche tali che la malattia può essere circoscritta ad una zona situata all'interno della stessa;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri autorizzano l'importazione dal Canada (fatta eccezione per la «Okanagan Valley» situata nella Columbia britannica, come definito nell'allegato II della presente decisione) di sperma bovino conforme alle condizioni precisate nel certificato di cui all'allegato I A e, se del

(1) GU n. L 194 del 22. 7. 1988, pag. 10.

(2) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.

(3) GU n. L 8 dell'11. 1. 1990, pag. 71.

caso, nel certificato di cui all'allegato I B della presente
decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 1991.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO I A

CERTIFICATO DI SANITÀ

per l'importazione di sperma di animali della specie bovina dal Canada

Certificato n.

Paese di raccolta: Canada (esclusa la «Okanagan Valley»)

Autorità competente: Ministero dell'agricoltura canadese

I. Identificazione dello sperma

Codice di identità del centro:

Numero di autorizzazione del centro:

Nome del donatore	Razza	Codice d'identità	Data di nascita	Data di raccolta	Numero di dosi

(Cancellare le diciture non pertinenti. Il presente certificato deve essere usato unicamente per lo sperma raccolto in un singolo centro di raccolta autorizzato.)

Contrassegni sul sigillo applicato al contenitore di trasporto:

II. Origine dello sperma

Indirizzo del centro di raccolta dello sperma:

.....

III. Destinazione dello sperma

Lo sperma sarà spedito da:
(località di sigillatura e di carico)

a:
(paese e luogo di destinazione)

mediante:
(mezzo/identificazione di trasporto)

Nome e indirizzo dello speditore:

.....

Nome e indirizzo del destinatario:

.....

IV. Informazione sanitaria

Il sottoscritto veterinario federale certifica che:

1. Nel periodo avente inizio almeno dodici mesi anteriormente alla prima raccolta di sperma e avente termine trenta giorni dopo la raccolta finale, il Canada è stato indenne da peste bovina.
2. Il centro di raccolta autorizzato, nel quale lo sperma di cui sopra è stato raccolto:
 - a) è stato autorizzato dall'autorità veterinaria ufficiale del Canada, a condizione che si conformi a tutte le disposizioni del presente paragrafo, all'esportazione di sperma bovino nella Comunità europea;
 - b) è situato al centro di una zona avente un raggio di 50 km in cui, in un periodo avente inizio almeno tre mesi anteriormente alla prima raccolta di cui sopra e avente termine trenta giorni dopo la raccolta finale, non vi sono stati casi di afta epizootica, pleuropolmonite contagiosa dei bovini o stomatite vescicolare contagiosa;
 - c) è stato esente, in un periodo avente inizio almeno tre mesi anteriormente alla prima raccolta di cui sopra e avente termine trenta giorni dopo la raccolta finale, da afta epizootica e brucellosi;
 - d) è stato esente, per un periodo avente inizio almeno trenta giorni anteriormente alla prima raccolta di cui sopra e avente termine trenta giorni dopo la raccolta finale, da rabbia, carbonchio ematico, tubercolosi, leucosi bovina enzootica, o da qualsiasi infezione causata da *Trichomonas foetus*, *Campilobacter foetus*, *Leptospira canicola*, *Leptospira pomona*, *Leptospira grippotyphosa*, *Leptospira hardjo* o *Leptospira icterohaemorrhagica*;
 - e) viene sottoposto, almeno due volte all'anno, all'ispezione di un veterinario ufficiale, nel corso della quale vengono considerati e verificati tutti i problemi relativi ai requisiti di cui al presente certificato;
 - f) si trova sotto il controllo permanente di un veterinario del centro in modo tale che:
 - i) gli animali vengano ammessi unicamente dietro autorizzazione espressa del veterinario del centro, previa registrazione di tutti i movimenti di animali da o verso l'esterno;
 - ii) venga registrata la razza, la data di nascita, l'identificazione e gli antecedenti di ciascun bovino del centro nonché di tutte le prove diagnostiche e dei relativi risultati, di tutti i trattamenti e vaccinazioni effettuate sugli animali presenti;
 - iii) l'entrata di persone non autorizzate sia vietata e i visitatori autorizzati debbano soddisfare alle condizioni determinate dal veterinario del centro;
 - iv) venga impiegato soltanto personale tecnicamente competente, opportunamente addestrato nelle procedure di disinfezione e nelle tecniche di igiene relative alla lotta contro la diffusione della malattia;
 - g) contiene soltanto animali della specie bovina, fatta eccezione per altri animali domestici strettamente indispensabili per il normale funzionamento del centro, purché essi non presentino rischi di infezioni per la specie bovina e a condizione che soddisfino ai requisiti definiti dal veterinario del centro;
 - h) è costruito in modo che:
 - i) gli animali siano fisicamente separati dai locali per la lavorazione e la conservazione dello sperma, e questi ultimi a loro volta siano separati gli uni dagli altri;
 - ii) disponga di un blocco di isolamento per gli animali malati;
 - iii) disponga di locali per la raccolta dello sperma dotati di un vano separato per la pulitura e la disinfezione o sterilizzazione delle apparecchiature;
 - iv) disponga di un locale per il trattamento e di un locale per la conservazione dello sperma (che non devono necessariamente essere nella stessa sede);
 - v) sia evitato il contatto con il bestiame esterno;
 - vi) l'intero centro possa essere rapidamente pulito e disinfettato.

Se sono soddisfatti i requisiti di cui sopra, un centro autorizzato di raccolta dello sperma può condividere la stessa sede con uno o più centri di raccolta.

3. I tori presenti nel centro autorizzato durante il periodo di raccolta e di conservazione dello sperma:
- a) si trovano in detto centro continuativamente fin dal 1° gennaio 1990 e sono stati sottoposti, al loro arrivo, a tutte le prove descritte, con i risultati indicati nel punto 3, lettera d); oppure
 - b) sono stati trasferiti da un centro di raccolta autorizzato senza venire a contatto con animali di stato sanitario inferiore e, se del caso, sono stati trasportati con un mezzo precedentemente lavato e disinfettato; oppure
 - c) sono stati ammessi dietro autorizzazione del veterinario del centro e non hanno manifestato sintomi della malattia, in quanto:
 - i) provengono da allevamenti che sono stati certificati indenni da tubercolosi nell'ambito del piano nazionale canadese di eradicazione e non sono stati mai detenuti in allevamenti di stato inferiore;
 - ii) provengono da allevamenti che sono stati certificati indenni da brucellosi nell'ambito del piano nazionale canadese di eradicazione e non sono stati mai detenuti in allevamenti di stato inferiore;
 - iii) — sono originari di allevamenti indenni, per almeno tre anni, da qualsiasi traccia di leucosi bovina enzootica; oppure
 - sono stati partoriti da vacche sottoposte, nei trenta giorni precedenti l'entrata dei loro vitelli nei locali di isolamento ufficialmente riconosciuti, a una prova sierologica per la ricerca della leucosi bovina enzootica effettuata conformemente alla procedura di cui all'allegato G della direttiva 64/432/CEE del Consiglio, con risultato negativo; oppure
 - sono stati sottoposti, entro trenta giorni dall'entrata nei locali di isolamento ufficialmente autorizzati oppure dopo aver raggiunto l'età di due anni, scegliendo tra questi due termini quello successivo, a una prova sierologica per la ricerca della leucosi bovina enzootica conformemente alla procedura di cui all'allegato G della direttiva 64/432/CEE del Consiglio con risultati negativi;
 - iv) sono stati sottoposti, nei trenta giorni precedenti l'ingresso nei locali di isolamento autorizzati, alle seguenti prove con risultati ogni volta negativi:
 - prova ufficiale della tubercolina;
 - ricerca sierologica ufficiale della brucellosi, con un tasso brucellare inferiore a 30 unità internazionali di agglutinazione per ml e una reazione di fissazione del complemento con un risultato inferiore a 20 unità CEE per ml (20 unità ICFT);
 - ricerca sierologica della leucosi bovina enzootica, secondo la procedura dell'allegato G della direttiva 64/432/CEE del Consiglio;
 - sieroneutralizzazione o test ELISA per la ricerca, nel siero, degli anticorpi della rinotra-cheite bovina infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva;
 - prova di isolamento del virus della diarrea virale di bovini, in campioni di sangue, su colture di cellule sensibili sottoposte ad una ricerca degli anticorpi per fluorescenza o alla prova dell'immunoperossidasi (per gli animali di età inferiore a sei mesi la prova deve essere stata rinviata fino a quell'età);
 - prova d'arresto ELISA per la ricerca della febbre catarrale maligna, facendo uso di un anticorpo monoclonale specifico del gruppo ed effettuando detta prova conformemente alla procedura di cui all'allegato I della decisione 91/189/CEE della Commissione;
 - una reazione di immunodiffusione su gel di agar per tutti i sierotipi di malattia emorragica epizootica riscontrati in Canada, effettuando detta reazione conformemente alla procedura di cui all'allegato I della decisione 91/189/CEE della Commissione;
- a condizione che tutte o qualcuna delle prove di cui sopra siano state effettuate mentre gli animali si trovavano nei locali di isolamento. Se i risultati di qualche prova sono positivi, si considera che il periodo di isolamento di trenta giorni per gli altri tori presenti nei locali non ha avuto inizio finché l'animale in questione non è stato allontanato dai locali e, se del caso, lo stato di locali indenni da tubercolosi o da brucellosi non è stato ripristinato;

v) hanno trascorso, dopo la conclusione delle prove di preisolamento descritte al punto iv) di cui sopra, un periodo di almeno trenta giorni in locali di isolamento ufficialmente riconosciuti che, alla data della loro entrata, erano situati al centro di una zona, del raggio di 10 km, nella quale non si sono manifestati casi di afta epizootica, peste bovina, pleuropolmonite bovina contagiosa o stomatite vescicolosa e che è stata indenne per almeno tre mesi da afta epizootica e brucellosi e per almeno trenta giorni da rabbia, carbonchio ematico, tubercolosi e leucosi bovina enzootica, locali in cui sono stati sottoposti alle seguenti prove con risultati ogni volta negativi:

- prova ufficiale di sieroagglutinazione per la brucellosi, con un tasso brucellare inferiore a 30 unità internazionali di agglutinazione per ml, e reazione di fissazione del complemento con un risultato inferiore a 20 unità CEE per ml (20 unità ICFT);
- ricerca per immunofluorescenza degli anticorpi o prova colturale per il «*Campylobacter foetus*» su un campione di materiale prepuziale o di liquido di lavaggio vaginale artificiale;
- prova microscopica e colturale per la ricerca di «*Trichomonas foetus*» su un campione di materiale prepuziale o di liquido di lavaggio vaginale artificiale;
- sieroneutralizzazione o test ELISA per la ricerca di anticorpi della rinotracheite bovina infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva;

se qualcuna delle prove di cui sopra è risultata positiva, si considera che il periodo di isolamento di trenta giorni non abbia avuto inizio finché l'animale in questione non è stato allontanato dai locali e, se del caso, lo stato di locali indenni dalla brucellosi non è stato ripristinato;

e hanno subito un trattamento contro la leptospirosi, con due iniezioni di streptomina o di diidrostreptomina o un'associazione delle due, ad un intervallo di quattordici giorni (a 25 mg per kg di peso vivo);

d) sono stati sottoposti almeno una volta all'anno alle seguenti prove, con risultati ogni volta negativi:

- i) prova della tubercolina;
- ii) prova ufficiale di sieroagglutinazione per la brucellosi con un tasso brucellare inferiore a 30 unità internazionali di agglutinazione per ml e una reazione di fissazione del complemento con un risultato inferiore a 20 unità CEE per ml (20 unità ICFT);
- iii) ricerca sierologica della leucosi bovina enzootica, secondo la procedura dell'allegato G della direttiva 64/432/CEE;
- iv) sieroneutralizzazione o test ELISA per la ricerca della rinotracheite bovina infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva, a condizione che, per lo sperma raccolto anteriormente al 31 dicembre 1992 e se l'autorità competente dello Stato membro importatore ne ha fornito un'indicazione scritta, lo sperma di tori positivi a una o all'altra di queste prove possa essere accettato; su quest'ultimo deve essere stata eseguita una prova di isolamento del virus o di inoculazione animale per il complesso di malattie di cui sopra con risultato negativo e la prova deve essere stata effettuata il presso il laboratorio;
- v) ricerca per immunofluorescenza degli anticorpi o prova colturale per il «*Campylobacter foetus*» su un campione di materiale prepuziale o di liquido di lavaggio vaginale artificiale, mentre non è necessaria nessuna prova di questo tipo nel caso di animali che non vengano usati per la produzione di sperma e a condizione che siffatta prova venga effettuata prima di ripristinare il prelievo di sperma;
- vi) ricerca sierologica dei sierotipi canicola, pomona, grippothyphosa, hardjo e icterohaemorrhagica della Leptospira;

ed almeno due volte all'anno alle seguenti prove, con risultati ogni volta negativi:

- i) prova di arresto ELISA per la ricerca della febbre catarrale maligna, facendo uso di un anticorpo monoclonale specifico del gruppo ed effettuando detta prova conformemente alla procedura di cui all'allegato I della decisione 91/189/CEE;
- ii) una reazione di immunodiffusione su gel di agar per tutti i sierotipi di malattia emorragica enzootica riscontrati in Canada effettuando detta reazione conformemente alla procedura di cui all'allegato I della decisione 91/189/CEE,

a condizione che tutte le prove di cui sopra (fatta eccezione per quella della tubercolina) siano effettuate in un laboratorio appositamente autorizzato dall'autorità veterinaria ufficiale del Canada.

4. Lo sperma sopra descritto è stato:

- a) raccolto, senza ricorrere alle tecniche della elettroiaculazione o elettrostimolazione, da tori di un centro di raccolta autorizzato:
- che hanno soggiornato continuativamente sul territorio del Canada per almeno sei mesi anteriormente alla prima raccolta di sperma sopra descritta e fino alla data della sua spedizione;
 - che, a differenza di quanto disposto in una deroga scritta concessa nei termini del punto 3, lettera d), sub iv) di cui sopra, non hanno dato risultati positivi in nessuna delle prove di cui al presente certificato;
 - che non sono stati usati per la monta mentre si trovavano nel centro di raccolta dello sperma autorizzato;
 - che sono stati tenuti in un centro di raccolta autorizzato per un periodo continuativo di almeno trenta giorni immediatamente prima della raccolta dello sperma;
 - che in quel periodo non hanno manifestato i sintomi della malattia;
- b) trattato in un centro raccolta autorizzato:
- nel quale, durante la raccolta di cui sopra, non è stato trattato sperma diverso da quello di tori di centri autorizzati oppure sperma di tori aventi lo stesso stato sanitario di quelli dei centri autorizzati, a condizione che in quest'ultimo caso siffatto trattamento sia stato eseguito con apparecchiature separate e in periodi diversi da quelli della lavorazione di sperma dei centri autorizzati e che i locali di trattamento siano stati accuratamente puliti e disinfettati prima di essere usati nuovamente per il trattamento di sperma di tori dei centri autorizzati;
 - in condizioni di massima igiene, avendo opportunamente disinfettato o sterilizzato, se del caso, prima dell'impiego, tutte le parti e le apparecchiature che vengono a contatto con i tori donatori o con lo sperma,
 - usando additivi o diluenti nei quali qualsiasi prodotto di origine animale sia stato ottenuto da fonti che non costituiscono alcun rischio sanitario o che sono state trattate, prima dell'impiego, in modo tale da prevenire siffatto rischio;
- c) protetto mediante aggiunta dei seguenti antibiotici nelle dosi necessarie a produrre le concentrazioni indicate nello sperma diluito finale:

non meno di:

- 500 UI/ml di streptomina,
- 500 UI/ml di penicillina,
- 150 µl/ml di lincomicina,
- 300 µl/ml di spectinomina,

e, immediatamente dopo, tenuto a una temperatura non inferiore a 5 °C (41 °F) per un periodo non inferiore a 45 minuti; oppure

non meno di:


- 50 µg/ml di tilosina,
- 250 µg/ml di gentamicina,
- 150 µg/ml di lincomicina,
- 300 µg/ml di spectinomina,

mantenendo il contatto tra l'antibiotico e lo sperma non diluito per almeno 3 minuti alla temperatura alla quale essi sono stati miscelati e mantenendo lo sperma e la frazione non glicerica del diluente a una temperatura non inferiore a 5 °C (41 °F) per almeno 2 ore;

- d) versato in contenitori singoli («paillettes»), ciascuno contrassegnato con la data della raccolta, la razza e l'identità del toro donatore nonché quella del centro di raccolta autorizzato, a condizione che questi dati, o qualsiasi parte degli stessi, siano stati segnati in codice se è stata messa a disposizione dell'autorità competente dello Stato membro importatore la completa traduzione di siffatto codice e a condizione che vi sia una chiara corrispondenza tra il contrassegno su ciascuna «paillette» e l'identificazione contenuta nel presente certificato;
- e) conservato in contenitori accuratamente puliti e disinfettati o eventualmente sterilizzati prima dell'impiego, facendo uso di agenti criogeni che non siano stati precedentemente usati per qualsiasi altro prodotto di origine animale, nell'opportuno centro di raccolta sotto il controllo del veterinario del centro per un periodo non inferiore a trenta giorni prima della spedizione;
- f) non esportato dopo la data in cui abbia dato risultato positivo una prova effettuata su qualsiasi toro del centro diversa da quella della rinotracheite bovina infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva come predisposto in una deroga scritta concessa ai termini del punto 3, lettera d), sub iv) di cui sopra o prima che lo stato sanitario del centro sia stato ripristinato;

- g) spedito in contenitori che siano stati accuratamente puliti e disinfettati o eventualmente sterilizzati prima dell'impiego, usando agenti criogeni non usati precedentemente per altri prodotti di origine animale, e che siano stati sigillati sotto il controllo del veterinario federale prima della spedizione dal centro di raccolta autorizzato.

Fatto a , il
(sede) (data)



Firma

Nome in stampatello

Qualifica ufficiale

ALLEGATO I B

CERTIFICATO SUPPLEMENTARE

relativo al trasferimento di sperma da un contenitore a un altro ai fini della spedizione del Canada alla Comunità economica europea

Il sottoscritto veterinario federale certifica che lo sperma a cui fanno riferimento i certificati ed i sigilli sottoindicati è stato trasferito, in un centro di raccolta riconosciuto e sotto la mia diretta supervisione, dai contenitori nei quali esso ci è pervenuto, con i sigilli intatti, al contenitore nel quale esso è destinato alla Comunità economica europea.

Centro di origine	Numero del certificato	Numero del sigillo

Il trasferimento è stato effettuato a:


Numero di approvazione:

Il sigillo apposto al contenitore della spedizione reca il marchio:

Sono allegati i certificati relativi a tutto lo sperma contenuto nel contenitore.

Fatto a, il

(località) (data)



Firma

Nome in stampatello

Titolo ufficiale

*ALLEGATO II***La «Okanagan Valley» nella Columbia britannica**

Da un punto situato sulla frontiera tra il Canada e gli Stati Uniti
a $120^{\circ}15'$ di longitudine e a 49° di latitudine a nord di un punto
situato a $119^{\circ}35'$ di longitudine e $50^{\circ}30'$ di latitudine a nord-est di un punto
situato a 119° di longitudine e $50^{\circ}45'$ di latitudine a sud di un punto
situato alla frontiera tra il Canada e gli Stati Uniti
a $118^{\circ}15'$ di longitudine e 49° di latitudine.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 settembre 1991

relativa a domande di rimborso di dazi antidumping riscossi sulle importazioni di alcuni tipi di lettori di dischi compact originari del Giappone
(Analog und Digital Systeme GmbH)

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(91/550/EEG)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16,

Considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

- (1) Con il regolamento (CEE) n. 112/90⁽²⁾, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di lettori di dischi compact originari del Giappone e della Repubblica di Corea. L'aliquota del dazio antidumping è stata fissata al 32 %, salvo eccezioni, per i prodotti originari del Giappone. Poiché la società Asahi Corporation non rientra tra gli esportatori cui si applica un'aliquota inferiore, alle sue importazioni di lettori di dischi compact nella Comunità si applica l'aliquota del 32 %.
- (2) Tra il febbraio 1991 e il maggio 1991, la società Analog und Digital Systeme GmbH, importatore indipendente con sede in Kronberg am Taunus, Germania, ha presentato tre domande di restituzione dei dazi antidumping definitivi pagati per l'importazione di lettori di dischi compact prodotti ed esportati dalla società Asahi Corporation. Le importazioni oggetto della prima domanda sono state effettuate nel novembre 1990, quelle oggetto delle altre domande nei mesi di marzo e aprile 1991. Le somme per le quali si chiede il rimborso ammontano complessivamente a [...] DM⁽³⁾, corrispondenti alla

totalità dei dazi antidumping pagati per le importazioni in causa. Le domande, presentate alle autorità doganali tedesche, sono state trasmesse alla Commissione. Per esse la società richiedente ha fornito i dati relativi al valore normale, in modo da consentire di calcolare quest'ultimo per i sei mesi che precedono ciascuna importazione, a norma dei punti I.3.B.a) et I.7 della nota della Commissione riguardante la restituzione di dazi antidumping⁽⁴⁾.

- (3) La Commissione ha chiesto alla richiedente informazioni supplementari sul valore normale, che sono state fornite dalla Asahi Corporation su domanda della richiedente.
- (4) La richiedente è stata informata delle risultanze provvisorie dell'esame ed ha avuto l'opportunità di rendere note le sue osservazioni.
- (5) La Commissione ha informato gli Stati membri e reso noto il suo punto di vista in merito. Nessuno Stato membro ha sollevato obiezioni.

B. ARGOMENTAZIONE DELLA RICHIEDENTE

- (6) La richiedente ha fatto valere essenzialmente che il prezzo all'esportazione da essa pagato era nettamente superiore al valore normale dei lettori di dischi compact importati.

C. RICEVIBILITÀ

- (7) Per quanto riguarda la ricevibilità delle domande di restituzione di dazi antidumping, l'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2423/88 ha fissato un termine di tre mesi dal giorno in cui sono stati debitamente definiti i dazi antidumping. In quanto presentate conformemente alla regolamentazione comunitaria, le domande sono ricevibili.

⁽¹⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 13 del 17. 1. 1990, pag. 21.⁽³⁾ Nel testo della presente decisione destinato alla pubblicazione sono state omesse alcune cifre, conformemente alle disposizioni in materia di non pubblicazione dei segreti d'affari, di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2423/88.⁽⁴⁾ GU n. C 266 del 22. 10. 1986, pag. 2.

D. FONDATEZZA

(8) Le domande devono essere parzialmente accolte. Infatti, secondo l'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, spetta all'importatore che ha pagato un dazio antidumping e che ne chiede la restituzione fornire la prova che gli importi riscossi superano il margine di dumping calcolato per il periodo di riferimento corrispondente ai sei mesi anteriori alle importazioni per le quali è stato riscosso il dazio. In linea di massima, questo margine di dumping effettivo deve essere calcolato secondo il metodo applicato durante la prima inchiesta.

(9) La Asahi Corporation non aveva collaborato alla prima inchiesta della Commissione. Tuttavia, la società Analog und Digital Systeme GmbH ha già presentato domande di restituzione di dazi antidumping pagati per l'importazione di lettori di dischi compact esportati dalla Asahi Corporation dal luglio 1989 al dicembre 1990.

La Commissione aveva quindi proceduto ad un'inchiesta. Le domande erano state parzialmente accolte con la decisione 91/302/CEE (1).

(10) Dall'inchiesta effettuata in occasione della prima serie di domande di restituzione presentate dalla richiedente è emerso da parte della Asahi Corporation un margine di dumping del 5,2 % per le importazioni effettuate nel 1990.

Le importazioni oggetto della prima delle domande esaminate nella presente decisione sono state effettuate nel novembre 1990, ovvero durante il periodo per il quale è già stato constatato un margine di dumping del 5,2 %.

La Commissione constata pertanto che per le importazioni oggetto della prima domanda il margine di dumping praticato dalla Asahi Corporation è pari al 5,2 %.

(11) Per le importazioni oggetto delle altre due domande la Commissione ha dovuto calcolare il valore normale dei lettori di dischi compact prodotti dalla Asahi Corporation. Non è stato possibile calcolare detto valore normale né basandosi sul prezzo comparabile realmente pagato o pagabile nel corso di normali operazioni commerciali per il prodotto simile destinato al consumo in Giappone, né basandosi sul prezzo all'esportazione verso un paese terzo, dato che la Asahi Corporation non ha effettuato vendite significative di questo tipo. Pertanto, conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punto ii) del regolamento (CEE) n. 2423/88, la Commissione ha calcolato il valore normale basandosi sul valore costruito, stabilito sommando il costo di produzione ad un equo margine di profitto.

(12) Dovendo costruirsi il valore normale, è sembrato coerente basarsi sui costi di produzione verificati nel periodo dal 1° marzo 1990 al 28 febbraio 1991. Si tratta infatti di un periodo di riferimento più rappresentativo dei periodi di sei mesi anteriori ad ogni importazione, che avrebbero potuto essere utilizzati se il valore normale fosse stato stabilito in base al prezzo interno giapponese.

(13) Il margine di utile da aggiungere al costo di produzione per le vendite ad un OEM (Original Equipment Manufacturer) quale la Analog und Digital Systeme GmbH è stato fissato allo stesso livello di quello determinato nell'inchiesta relativa alla prima serie di domande di restituzione, oggetto della decisione 91/302/CEE. Allora il margine di profitto era stato fissato ad un livello ragionevole in base agli elementi, raccolti durante una verifica in loco presso la Asahi Corporation, relativi al profitto normalmente realizzato su questo tipo di vendite OEM di lettori di dischi compact.

(14) I calcoli franco fabbrica del valore normale e del prezzo all'esportazione sono stati sempre effettuati in modo da consentire un valido confronto, eliminando gli elementi che potevano falsarlo, come soprattutto i costi relativi a determinate attrezzature per la produzione di lettori di dischi compact.

(15) La Commissione ha ritenuto che le informazioni fornite dalla richiedente e dall'esportatore sul valore normale e sul prezzo all'esportazione dei vari modelli fossero sufficienti per consentire di calcolare il margine di dumping effettivo. Si è pertanto calcolato un margine di dumping confrontando il valore normale di ciascun modello con il prezzo all'esportazione per ciascuna delle spedizioni della Asahi Corporation immesse in libera pratica nella Comunità durante il periodo in oggetto.

(16) Si è così accertato che il margine di dumping effettivo era inferiore al margine di dumping applicato per il calcolo dell'importo dei dazi riscossi. Infatti, pur essendo state rilevate pratiche di dumping nelle esportazioni della Asahi, il loro livello è sempre stato inferiore al margine di dumping più elevato stabilito nel regolamento (CEE) n. 112/90. La Commissione, infatti, ha constatato che la Asahi ha praticato un margine di dumping del 3,8 % per le importazioni oggetto delle due domande prese in esame.

E. IMPORTI DA RESTITUIRE

(17) Pertanto, gli importi da restituire alla società Analog und Digital Systeme GmbH, che rappresentano la differenza tra l'importo dei dazi riscossi e i margini di dumping effettivi, sono pari al 26,8 %

(1) GU n. L 151 del 15. 6. 1991, pag. 86.

(32 % - 5,2 %) del valore utilizzato dalle autorità competenti per determinare l'importo del dazio antidumping pagato per le importazioni oggetto della domanda presentata il 6 febbraio 1991 e al 28,2 % (32 % - 3,8 %) del valore utilizzato dalle autorità competenti per determinare l'importo del dazio antidumping pagato per le importazioni oggetto delle altre domande, presentate il 2 aprile e il 13 maggio 1991,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le domande di restituzione di dazi antidumping presentate dalla società Analog und Digital Systeme GmbH sono accolte sino a concorrenza del 26,8 % del valore utilizzato dalle autorità competenti per determinare il dazio antidumping pagato per le importazioni oggetto della domanda presentata il 6 febbraio 1991 e sino a concorrenza del 28,2 % del valore utilizzato dalle autorità competenti per determinare l'importo del dazio antidumping pagato per le

importazioni oggetto delle domande presentate il 2 aprile e il 13 maggio 1991.

Articolo 2

Gli importi di cui all'articolo 1 sono rimborsati dalle autorità tedesche.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania e la società Analog und Digital Systeme GmbH, Am Auernberg 12, D-6242 Kronberg am Taunus, Germania, sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 1991.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 settembre 1991

che invita il Regno di Spagna a rinviare l'adozione di un progetto di normativa concernente l'etichettatura di dolciumi contenenti polioli

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(91/551/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 91/72/CEE⁽²⁾, in particolare gli articoli 16 e 17,

considerando che, in conformità della procedura prevista dall'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 79/112/CEE, le autorità spagnole hanno comunicato alla Commissione la loro intenzione di adottare un progetto di regolamentazione tecnico-sanitaria relativa alla fabbricazione, distribuzione e commercializzazione di caramelle, gomma da masticare e dolciumi;

considerando che questo progetto di regolamentazione comprende norme di etichettatura intese, da un lato, a introdurre sull'imballaggio dei prodotti contenenti polioli avvertenze relative alla presenza di questi additivi, e dall'altro lato, a rendere obbligatoria l'utilizzazione della denominazione specifica per designare questa categoria di additivi nella lista degli ingredienti e pertanto a vietare l'utilizzazione del numero specifico CEE;

considerando che in conformità delle disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 79/112/CEE, la Commissione ha consultato gli altri Stati membri in sede di comitato permanente dei prodotti alimentari;

considerando che è stato riconosciuto con parere generale che le avvertenze che le autorità spagnole desiderano rendere obbligatorie, risultano necessarie per assicurare una corretta informazione dei consumatori;

considerando tuttavia che una simile misura applicata unilateralmente in Spagna comporterebbe considerevoli ostacoli agli scambi intracomunitari;

considerando d'altronde che la disposizione del progetto spagnolo intesa a vietare l'utilizzazione del numero CEE è contraria agli articoli 6, paragrafo 5, lettera b, secondo comma e 14 della direttiva 79/112/CEE e che una deroga comunitaria non sembra giustificata;

considerando che la soluzione più soddisfacente quanto alla questione delle avvertenze consiste nell'elaborare una disposizione comunitaria di etichettatura;

considerando che è quindi opportuno rinviare per un periodo adeguato qualsiasi iniziativa nazionale in questo campo;

considerando che le misure stabilite con la presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente dei prodotti alimentari;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Il Regno di Spagna è tenuto a rinviare, per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla notifica della presente decisione, l'adozione del suo progetto concernente misure intese a rendere obbligatoria l'apposizione di talune avvertenze sull'etichetta di caramelle, gomma da masticare e dolciumi contenenti polioli.

2. Un'eventuale regolamentazione nazionale adottata dal Regno di Spagna dopo il summenzionato periodo di dodici mesi, in mancanza di disposizioni comunitarie in materia, non può vietare l'utilizzazione del numero CEE per la

(1) GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1.

(2) GU n. L 42 del 15. 2. 1991, pag. 27.

designazione dei polioli nell'elenco degli ingredienti dei prodotti contenenti questa categoria di additivi.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 1991.

Articolo 2

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Per la Commission

Martin BANGEMANN

Vicepresidente

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 settembre 1991

che fissa lo statuto della Danimarca per quanto si riferisce alla malattia di Newcastle

(91/552/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

considerando che non sono stati individuati focolai della malattia di Newcastle e che in Danimarca la vaccinazione del pollame contro la suddetta malattia è stata vietata da oltre un anno;

considerando che in Danimarca i branchi da riproduzione sono stati controllati almeno una volta all'anno per quanto si riferisce alla malattia di Newcastle; che le aziende non contengono pollame che sia stato vaccinato contro la suddetta malattia;

considerando che, data la situazione della malattia di Newcastle, non è opportuno fissare lo statuto di altri Stati membri;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HE ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Danimarca soddisfa i criteri di cui all'articolo 12, paragrafo 2 della direttiva 90/539/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 303 del 31. 10. 1990, pag. 6.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 ottobre 1991

recante approvazione del programma di aiuto al reddito agricolo a favore dei coltivatori di seminativi presentato dalla Francia

(91/553/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 768/89 del Consiglio, del 21 marzo 1989, che istituisce un regime di aiuti transitori al reddito agricolo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,visto il regolamento (CEE) n. 3813/89 della Commissione, del 19 dicembre 1989, recante modalità di applicazione del regime di aiuti transitori al reddito agricolo ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1110/91 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,considerando che la Francia ha notificato alla Commissione l'intenzione di instaurare un programma di aiuti al reddito a favore dei coltivatori di seminativi; che, con la decisione 91/606/CEE, la Commissione ha approvato tale programma ⁽⁴⁾;

considerando che il 15 luglio 1991 la Francia ha notificato alla Commissione che la domanda effettiva di aiuti contemplati dal programma è superiore a quanto inizialmente previsto; che l'aumento dell'importo globale degli aiuti previsti si mantiene nei limiti fissati dalla legislazione comunitaria; che è quindi opportuno autorizzare la modifica prevista e il corrispondente aumento degli importi ammissibili al finanziamento comunitario;

considerando che nelle stessa occasione la Francia ha notificato alcuni adattamenti delle modalità di applicazione del programma;

considerando che detti aumenti e adattamenti non modificano il merito della decisione di approvazione 90/606/

CEE; che, per motivi di chiarezza giuridica, è tuttavia opportuno adottare una nuova decisione d'approvazione;

considerando che il 19 settembre 1991 il comitato di gestione per gli aiuti al reddito agricolo è stato consultato sulle misure previste dalla presente decisione;

considerando che il 19 settembre 1991 il comitato del FEAOG è stato consultato sugli importi massimi da imputare annualmente al bilancio comunitario a seguito dell'adozione della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato il programma di aiuti al reddito agricolo che le autorità francesi hanno notificato alla Commissione il 12 giugno 1990, nel testo modificato comunicato il 15 luglio 1991.

Articolo 2

Gli importi massimi che possono essere imputati annualmente al bilancio comunitario in virtù della presente decisione sono fissati come segue:

	(in milioni di ecu)
1991	2,5
1992	16,3
1993	23,4
1994	19,4
1995	15,4
1996	10,9
1997	3,8

Articolo 3

La decisione 90/606/CEE della Commissione è abrogata. Tuttavia, le domande di aiuti presentate alle autorità francesi prima (della notifica della presente decisione) o (anteriores al . . .) possono essere oggetto di un esame

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 29. 3. 1989, pag. 8.⁽²⁾ GU n. L 371 del 20. 12. 1989, pag. 17.⁽³⁾ GU n. L 110 dell'1. 5. 1991, pag. 72.⁽⁴⁾ GU n. L 320 del 20. 11. 1990, pag. 26.

alle condizioni previste nel programma notificato il
12 giugno 1990.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 1991.

Articolo 4

Tutti gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 ottobre 1991

che modifica la settima decisione 85/355/CEE del Consiglio relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi, nonché la settima decisione 85/356/CEE del Consiglio relativa all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi

(91/554/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 90/654/CEE ⁽²⁾,

vista la settima decisione 85/355/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 90/654/CEE, in particolare l'articolo 2,

vista la settima decisione 85/356/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, relativa all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 90/654/CEE, in particolare l'articolo 4,

considerando che il Consiglio, con decisione 85/355/CEE, ha constatato che le ispezioni in campo effettuate in taluni paesi terzi sulle colture destinate alla produzione di sementi di determinate specie soddisfano alle condizioni previste dalle direttive comunitarie;

considerando che il Consiglio, con decisione 85/356/CEE, ha constatato che le sementi di determinate specie raccolte in taluni paesi terzi sono equivalenti alle sementi corrispondenti raccolte nella Comunità;

considerando che, per determinate specie, tali constatazioni valgono per la Nuova Zelanda;

considerando che da un esame delle regole vigenti in Nuova Zelanda e della loro applicazione è emerso che, per quanto riguarda la facelia, le ispezioni in campo prescritte rispondono alle condizioni precisate nell'allegato I della direttiva 66/401/CEE e le condizioni cui sono soggette le sementi raccolte e controllate in detto paese offrono, sul piano delle caratteristiche, dell'identità, dell'esame, del contrassegno e del controllo, garanzie identiche a quelle che offrono le

condizioni stabilite per le stesse sementi raccolte e controllate nella Comunità;

considerando che l'equivalenza constatata per la Nuova Zelanda dovrebbe essere ampliata in conformità;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella tabella contenuta nella parte I, punto 2 dell'allegato della decisione 85/355/CEE, dopo la specie «*Medicago sativa*» riportata nella colonna 3 in corrispondenza della Nuova Zelanda, è aggiunta la specie «*Phacelia tanacetifolia* Benth».

Articolo 2

Nella tabella contenuta nella parte I, punto 2 dell'allegato della decisione 85/356/CEE, dopo specie «*Medicago sativa*» riportata nella colonna 3 in corrispondenza della Nuova Zelanda, è aggiunta la specie «*Phacelia tanacetifolia* Benth».

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.

(2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 48.

(3) GU n. L 195 del 26. 7. 1985, pag. 1.

(4) GU n. L 195 del 26. 7. 1985, pag. 20.